



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI ROPPOLO

Roppolo 29.06.2021
Reg. ord. N. 09/2021

**ORDINANZA
IL SINDACO**

DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI SU TUTTO IL TERRITORIO DI ROPPOLO

CONSIDERATO CHE l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi e di "mongolfiere" è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone e degli animali e all'ambiente;

TENUTO CONTO CHE esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente e/o incendiario, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito e incendi a immobili, boschi e territorio circostante;

RILEVATA ALTRESÌ, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, case di riposo ecc.;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, ed il lancio di razzi e "mongolfiere" per tutto il periodo estivo, soprattutto in prossimità di aree boscate soggette ad un più facile innesco e, comunque, in tutto il territorio comunale.

Visto l'art. 54 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

Vista la comunicazione della Prefettura di Biella del 24/06/2021 per la campagna antincendi boschivi estate 2021,

ORDINA

L'accensione, il lancio di razzi e "mongolfiere" e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette, ecc. **SONO VIETATI**

nel centro abitato per tutti i periodi dell'anno comprese le festività di Natale e Capodanno ed in tutto il territorio comunale.

Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione comunale, su richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni, escluse quelle a carattere privato (matrimoni, feste di compleanno, battesimo, capodanno ecc).

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00. Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.

Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e, che altresì venga pubblicato sul sito internet del Comune di Roppolo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale li 29.06.2021

La presente Ordinanza è trasmessa a:
Albo Pretorio, Sito Internet
Carabinieri - Cavaglià



**Il Sindaco
Renato CORONA**